



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO TAVERNOLA BERGAMASCA
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Rino, 4 - 24060 TAVERNOLA B.SCA (BG) - Tel. 035 932741 - Tel. e Fax 035 931812
E-mail: bgic80500x@istruzione.it - Posta certificata: bgic80500x@pec.istruzione.it
Codice mecc. BGIC80500X - C.F. 81004940169 - CODICE UNIVOCO: UFA55C
SITO WEB: www.ictavernolabergamasca.gov.it

ATTI
ALBO ON LINE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Ai Dott. Falconi Bruno

Prot n: vedasi segnatura

OGGETTO: CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Sicurezza negli istituti scolastici – Nomina del Medico competente

Ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

CIG: ZD629F9020

PREMESSO:

che la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) individua nel Datore di Lavoro, nel RSPP e nel Medico Competente le principali figure responsabili dell'organizzazione aziendale in tema di prevenzione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

che il D. Lgs. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs 106/2009, persegue l'obiettivo di procedere al riassetto ed alla riforma delle disposizioni in materia di salute e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro;

che la scuola è, indubbiamente, ambiente di lavoro per il personale che vi presta servizio e costituisce luogo ideale per promuovere e divulgare la cultura e la pratica della sicurezza;

che ad una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. affida al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all'art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l'altra finalizzata alla gestione dell'eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18);

che dal dettato normativo discende che è senz'altro opportuno interessare preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. I) e collabori con il datore e con il RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell'istituzione scolastica al fine di definire chiaramente se sussistono o meno livelli di rischio tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria;

che con la selezione a seguito dell'Avviso Pubblico protn. 2843 del 09/09/2019 è stato individuato il dott.Falconi Bruno e che in base al curriculum presentato risulta in possesso dei requisiti formativi e professionali richiesti;

TRA

L' ISTITUTO COMPRENSIVO di Tavernola Bergamasca, in seguito denominato "istituzione scolastica", per la quale interviene il **Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa Maria Angela Remato**, in qualità di Datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009:

e
il dott. FALCONI BRUNO, nato a Sarnico (Bg) il 16 luglio 1964, C.F.:FLCBRN64L161437X
residente a Villongo (BG), via Loeschi,9

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

ART. 2 DEFINIZIONE DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica affida al dott. Falconi Bruno l'incarico di Medico Competente (MC) dell'Istituto. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal MC nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il contratto stipulato è di prestazione d'opera occasionale e non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

ART.3 COMPITI

Al Medico Competente nominato, che si impegna a svolgere la prestazione direttamente e personalmente, sono affidati i seguenti incarichi:

Collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all'elaborazione ed aggiornamento del DVR, nonché alla realizzazione di programmi di promozione della salute nei luoghi di lavoro;

- Effettua il sopralluogo annuale degli ambienti di lavoro o come da periodicità stabilita dalla normativa;
- Elabora il Protocollo di Sorveglianza Sanitaria da allegare al DVR aziendale;
- Programma la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori;
- Istituisce la Cartella Sanitaria e di Rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- Custodisce le Cartelle Sanitarie anche presso un proprio archivio dedicato all'azienda nel rispetto del segreto professionale e della normativa vigente in materia di privacy;
- Rilascia il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- Realizza l'attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria sul significato degli esami eseguiti e sui rischi legati alla mansione specifica;
- Collabora con il datore di lavoro alla organizzazione del servizio di primo soccorso aziendale;
- Elabora i risultati anonimi collettivi e comunica ogni anno per via telematica l'Allegato 3B ai servizi competenti per territorio (INAIL) (ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- Assiste il datore di lavoro nei rapporti con gli Organi di Vigilanza Territoriali;
- Partecipa alla riunione periodica prevista dall'art. 35, D.Lgs. 81/2008 in cui espone i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata.

Il MC, dopo aver preso parte al processo di valutazione dei rischi collaborando attivamente con il DL e il RSPP, elaborerà il protocollo sanitario suddiviso per mansione ed attiverà la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori effettuando le visite mediche preventive/periodiche ed esprimendo il giudizio di idoneità alla mansione per ogni lavoratore.

ART. 4 DURATA

Il presente contratto avrà la durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto

ART. 5 CORRISPETTIVO

Le tariffe annuali per le prestazioni professionali richieste sono le seguenti:

PRESTAZIONE	COMPENSO
Nomina del Medico Competente Sopraluogo (n.1) Elaborazione del protocollo sanitario Relazione sanitaria annuale Riunione periodica annuale (n.1)	€ 380,00
Visite annuali periodiche e preventive per i Dipendenti (da effettuarsi presso l'Istituto) compreso eventuale costo per uscita	€ 35,00
Esame oftalmologico	€ 25,00
Spirometria	€ 18,00

Il compenso annuale fisso di € 380,00 (IVA esclusa) verrà liquidato in un'unica soluzione al termine dell'annualità, previa presentazione del regolare documento fiscale

ART. 6 REVOCA

L'Istituzione Scolastica, si riserva la facoltà insindacabile di revocare l'incarico in qualunque momento e di conseguenza d'interrompere il presente rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita per l'adempimento della prestazione senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del MC alcun diritto a risarcimento di danni. Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

ART. 7 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il MC entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto alla loro divulgazione.

ART. 8 RIMBORSO SPESE

L'Istituzione scolastica, rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio

anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del M.C.

ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA

Il MC, in occasione degli accessi presso le sedi dell'Istituzione Scolastica per l'erogazione della prestazione, provvederà personalmente alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi ed infortuni.

ART. 10 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come integrato e/o modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza

ART. 11 REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 6.

ART. 12 ACCETTAZIONE

Il presente contratto, che si compone di n. 04 (quattro) pagine, viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. Ai sensi e per gli effetti di legge, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Angela Remato

IL MEDICO COMPETENTE
